



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventotto gennaio duemilaventuno

DELIBERA N. 11 DEL 28/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021 -2023, DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2021-2023. DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **15:28** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO	Si	
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA	Si	
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CANZIAN ANTONIO		Si
9	Consigliere	CAPPELLI LUCA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO	Si	
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	DI MICCO MASSIMILIANO	Si	
13	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO		Si
14	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO	Si	
15	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
16	Consigliere	LATTANZI LUIGI		Si
17	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
18	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
19	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	
20	Consigliere	NARDINI EMIDIO	Si	

21	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO	Si	
22	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	
23	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
24	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
25	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
26	Consigliere	ROSA ALESSIO	Si	
27	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
28	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO	Si	
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO		Si

Totale Presenti: 29	Totale Assenti: 4
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Per quanto concerne quello specificato in oggetto:

Si dà atto che a seguito del movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta, sono presenti, collegati in videoconferenza, il Sindaco Fioravanti Marco e n. 31 consiglieri (totale n. 32).

Risulta assente, perché non collegato in videoconferenza, il Consigliere Comunale Frenquellucci Pietro.

Sono, altresì, presenti collegati in videoconferenza gli Assessori Brugni Massimiliano, Cardinelli Marco, Corradetti Dario e Stallone Domenico, che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al sesto punto dell'ordine del giorno riguardante:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021 -2023, DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RELATIVO AL TRIENNIO 2021-2023. DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata dalla IV Commissione consiliare permanente Programmazione e Bilancio nella seduta del 25/01/2021 e ha espresso parere favorevole.

Il Presidente comunica che nel termine previsto dall'art. 15, comma 5, del vigente regolamento di contabilità è stato presentato n. 1 emendamento a firma del Sindaco e precisamente l'emendamento n.1 del 12/01/2021 (prot. N. 2605 del 12/01/2021), che è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali. Sul predetto emendamento sono stati resi i pareridi regolarità tecnica dai dirigenti competenti e il parere di regolarità contabile dal dirigente del settore finanziario.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Corradetti Dario per relazionare sull'argomento.

Relazione dell'Assessore Corradetti Dario.

Il Presidente concede la parola al Sindaco per l'illustrazione dell'emendamento da lui presentato.

Interviene il Sindaco che procede all'illustrazione dell'emendamento presentato, come allegato.

Il Presidente concede la parola per la discussione generale.

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Ameli Francesco
Rosa Alessio
Celani Piero
Pantaloni Francesca
Girardi Micaela
Pagliacci Alessio
Tamburri Massimo
Nardini Emidio

Replica del Sindaco.

Il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Agostini Mauro

Premici Emidio

Ameli Francesco

Il Presidente del Consiglio, pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 a firma del Sindaco e concede la parola al Segretario Generale per procedere all'appello nominale.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa di ciascun Consigliere comunale, che procede a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Nel frattempo si dà atto che al momento della votazione non risultano collegati e presenti in videoconferenza i Consiglieri Comunali Canzian Antonio (31,) Procaccini Angelo (30) e Viscione Francesco (29) e che al momento della votazione risulta collegato e presente in videoconferenza il Consigliere Comunale Frenquellucci Pietro (30): presenti n. 30.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), n. 3 voti contrari (AMELI FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO e NARDINI EMIDIO) e n. 2 astenuti (CAMELA ELEONORA e TAMBURRI MASSIMO), espressi per appello nominale dai n. 30 componenti il Consiglio Comunale presenti, di cui n. 28 votanti,

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 1 a firma del Sindaco, come allegato.

Il Presidente del Consiglio, pone quindi in votazione la proposta di deliberazione come sopra emendata e concede la parola al Segretario Generale per procedere all'appello nominale.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa di ciascun Consigliere comunale, che procede a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Nel frattempo si dà atto che al momento della votazione risulta collegato e presente in videoconferenza il Consigliere Comunale Viscione Francesco (31): presenti n. 31.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 292, in data 23/12//2020, ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e dello schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023. Determinazioni”;

PREMESSO che, il del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 dispone:

- all’art. 151...”gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali applicati allegati al D. Lgs. 118/2011;
- all’art. 170...”il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;
- all’art. 174....“lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione”;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio:

- “il Dup, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”;
- la sezione operativa (Seo) del DUP contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- il contenuto minimo della Seo è costituito, in particolare, “dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali”, “dalla programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale” e “dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali”;

VISTO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) si inserisce all’interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013;

CONSIDERATO che, all’interno di questo perimetro, il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata;

RILEVATO che nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 205, in data 15/10/2020, ad oggetto “Approvazione elenco immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione, finalizzata al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare D.L.25/06/2008 n.112 art.58 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n.133 e s.m.i. triennio 2021-2023”;

- la propria deliberazione, approvata in data odierna, avente ad oggetto “Approvazione piano delle alienazioni immobiliari e delle valorizzazioni per il triennio 2021-2023” allegata al Documento Unico di Programmazione (DUP);

CONSIDERATO, inoltre:

- che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla programmazione economico-finanziaria;
- il programma biennale in argomento è allegato al Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

DATO ATTO che, sentiti i Dirigenti di Settore, sono stati predisposti, con i documenti inviati dai Dirigenti interpellati, lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 –2023 e l'elenco annuale da parte del Referente responsabile del programma;

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere all'approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2021-2022, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATO l'articolo 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa per il periodo 2021-2023 sono state elaborate sulla base degli indirizzi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato, ai sensi del comma 1, dell'art. 151 del TUEL, al 31 dicembre e che tale termine, relativamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, è stato differito al 31/1/2021 dall'art. 106, comma 3-bis del DL 34/2020;

VISTO l'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 che prevede: “3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa;
- h) il Piano degli indicatori di bilancio;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

ATTESO che, già nello scorso mese di ottobre 2020, sono state avviate le attività necessarie alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023, attraverso specifici incontri con tutti i Dirigenti dei settori, sentiti gli assessori di riferimento, per l'approvazione del documento entro i termini stabiliti dalle norme vigenti;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica Covid-19, iniziata nel corso del 2020 e che sta proseguendo anche nel 2021, ha di fatto profondamente influito sul sistema e sui bilanci degli enti locali determinando una condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili;

PRESO ATTO, altresì, che nonostante l'emergenza da Covid-19 generi molte incognite sui conti del 2021 e sugli anni successivi, per gestire al meglio la continuità dei servizi erogati dall'Ente, è importante avviare l'esercizio 2021 con il bilancio di previsione approvato, in quanto permetterà all'amministrazione di operare con uno strumento più idoneo per fronteggiare le potenziali criticità del momento, con l'intento di aggiornarlo tempestivamente per fronteggiare le ricadute sui conti locali prodotte dall'emergenza e dalle misure che di volta in volta verranno adottate su cui gli enti potranno contare per l'anno 2021, seguendo l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e i relativi riflessi finanziari, economici e patrimoniali;

PRESO ATTO, pertanto, che nel Bilancio di Previsione 2021-2023 sono stati iscritti i relativi stanziamenti tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 284, in data 22/12/2020, relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, ed inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
- n. 290, in data 23/12/2020, relativa all'approvazione, per l'annualità 2021, delle aliquote, tariffe e prezzi dei tributi locali e dei servizi pubblici;
- n. 285, in data 22/12/2020, relativa alla destinazione dei proventi da sanzioni contravvenzionali ai sensi dell'art. 208 del codice della strada – anno 2021;

VISTE, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- N.6, in data odierna, avente ad oggetto la verifica e quantificazione dei costi e dei ricavi delle aree edificabili per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 172 lett. c) del D. Lgs 267/2000;
- N.8, in data odierna, avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023;
- N.7, in data odierna, avente ad oggetto Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2021;

DATO ATTO che, in merito alle imposte sugli immobili:

- l'art. 1, commi 738 e ss., della legge n. 160 del 2109 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abolito il tributo sui servizi indivisibili (TASI) che è stato riassorbito nella ridefinita disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), il cui presupposto è, analogamente alla TASI ed alla previgente IMU, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo cui, ai sensi dell'art. 1 comma 756 della citata legge n. 160 del 2019, il prospetto delle aliquote deve necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione delle aliquote. Quindi, fino a quando non sarà emanato il decreto, gli enti potranno continuare a comportarsi come nel 2020;
- per effetto dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, effetti riduttivi sul gettito potranno manifestarsi ad opera dell'esenzione introdotta dall'articolo 78 del DI 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è stato previsto tuttavia un contributo compensativo per ciascuno dei due anni;
- di confermare, pertanto, per l'anno 2021, le aliquote dell'anno 2020 di seguito elencate:

	Fattispecie imponibili	Aliquote IMU 2021
1	Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
2	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta.	0,60 %
3	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	0,40 %
4	Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola unità immobiliare. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i>	0,75 %

5	Unità immobiliare adibita a B&B	0,96 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	0,25 %
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,06 %
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %
9	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D	1,14 % di cui 0,76 % allo Stato 0,38 % al Comune
10	Aree fabbricabili	1,14 %
11	Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti (aliquota ordinaria)	1,14 %

PRECISATO quanto sopra, la previsione di entrata dell'IMU per il triennio 2021-2023 viene mantenuta in misura corrispondente alla previsione inserita nel bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO che in merito la Tassa sui Rifiuti (TARI):

- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2014, dispone che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- per determinare le tariffe e quindi il gettito del tributo che deve garantire la copertura del costo del servizio c'è l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 ai fini della definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ammessi a copertura tariffaria da inserire all'interno del piano finanziario e validato dall'ente territorialmente competente, A.T.A. Rifiuti – A.T.O. 5 Ascoli Piceno, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte del Comune;
- nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021, occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti che nel 2021 consegnerà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita

dalla «privativa» di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 al Testo Unico Ambiente Dlgs n. 152/2006;

- sulla base della normativa vigente, il gestore incaricato (Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali) ed il Comune per l'attività di gestione tariffe e il rapporto con gli utenti predispongono il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal predetto MTR, da trasmettere all'Ente territorialmente competente, A.T.A. Rifiuti – A.T.O. 5 Ascoli Piceno. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni provvede alla validazione del piano economico finanziario predisposto dal Gestore e alla trasmissione all'ARERA che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente per effetto della predetta validazione;
- al momento della formazione del bilancio di previsione 2021-2023 il Comune non può procedere ad approvare specificatamente le tariffe TARI 2021 in quanto il Piano Finanziario (P.E.F.) per l'anno 2021 redatto sulla base del predetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) non è stato ancora predisposto dal Gestore e validato dall'ente territorialmente competente A.T.A. Rifiuti – A.T.O. 5 Ascoli Piceno;
- considerato che tale A.T.A. Rifiuti – A.T.O. 5 Ascoli Piceno, con deliberazione n. 8 del 21/12/2020 ha provveduto alla validazione del PEF 2020 TARI 2020 da cui si evince - ai sensi dell'articolo 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020, secondo cui l'importo da prendere in considerazione al fine della determinazione delle tariffe deve essere ridotto degli importi derivanti dal contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 e dalle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione - quale sia il differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del PEF 2019 che, gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe 2019, devono riportare nei PEF dal 2021 fino al massimo all'anno 2023;

ATTESO che, a fronte di quanto sopra, l'unica soluzione percorribile, al fine di rendere possibile l'approvazione del Bilancio entro il termine di legge, è che nelle more dell'approvazione del PEF 2021 e tariffe TARI 2021 sulla base delle quali, peraltro, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i versamenti della tassa potranno essere effettuati in data successiva la 1° dicembre 2021, la liquidazione delle prime rate della TARI 2021 potrà essere determinata sulla base delle tariffe risultanti dal PEF 2020 validato dall'ente territorialmente competente maggiorate del predetto conguaglio;

DATO ATTO che in merito al Canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie ed il Canone per l'occupazione dei mercati:

- i cosiddetti «tributi minori», Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, con la legge di bilancio 2020 n. 160/2019, a decorrere dal 2021, sono sostituiti da due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati che rappresentano il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. In particolare il primo canone sostituirà anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi);
- l'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione; operazione estremamente complessa stante la varietà dei presupposti impositivi, la necessità di coinvolgere diversi Settori dell'Ente e considerando che la gestione dei tributi soppressi è affidata in concessione all'ABACO SPA, ai quali la legge (comma 846) consente di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la

gestione del nuovo canone, con necessità di rinegoziare i contratti;

- il comma 817 dell'art. 1 della Legge 160/2019 prevede che l'entrata deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare comunque un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.11, in data 19/1/2021, ad oggetto Tariffe canone unico patrimoniale anno 2021;

VISTE, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

- n.9, in data odierna ad oggetto Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- n.10, in data odierna ad oggetto Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, in merito alle previsioni di entrata relative al Fondo di Solidarietà Comunale:

- l'art. 57 del DL n. 124/2019 ha introdotto una maggiore gradualità nell'incremento della percentuale della quota del fondo di solidarietà comunale, di cui alla lett. c) del comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, nonché una maggiore gradualità dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile, stabilendo altresì che la quota del fondo non distribuita in base alle capacità fiscali è distribuita in modo da assicurare a ciascun comune lo stesso importo dell'anno precedente della medesima componente del Fondo;
- l'art. 1, comma 848, della legge di bilancio 2020 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, a reintegro delle riduzioni operate dall'art. 47, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, per l'importo di 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024;
- l'incremento di cui sopra, tenuto conto della riduzione precedentemente operata dal citato D.L. n. 66/2014, corrisponde per il Comune di Ascoli Piceno ad un incremento di risorse stimato in € 137.000,00 per il 2021, di € 205.000,00 per il 2022 e di € 226.000,00 per il 2023;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 ha disposto che, a decorrere dal 2018, i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e le relative sanzioni devono essere destinati esclusivamente a:
 1. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 2. risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e periferie degradate;
 3. interventi di riuso e di rigenerazione;
 4. interventi di demolizione di costruzioni abusive;
 5. acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
 6. interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
 7. interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- il "Decreto fiscale" (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha esteso la possibilità di utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia per spese di progettazione per opere pubbliche;

RITENUTO di destinare per l'anno 2021 i predetti proventi e per le finalità sopra indicate per l'importo complessivamente di € 330.000,00;

VISTI:

- l'art.186, comma 1-bis, del TUEL, il quale dispone che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- l'art. 11, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

RILEVATO che, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023, sono previsti utilizzi delle quote vincolate confluite nel risultato di amministrazione per l'importo complessivo di €. 4.184.544,69, applicato interamente nella parte in c/capitale;

RAVVISATO che, in tema di spesa per il personale:

- ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il comma 557-quater della Legge ti. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114), dispone che, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione della spesa è operata, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, quindi con riferimento alla media del triennio 2011/2013;

TENUTO CONTO della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvata con delibera della Giunta comunale 284, in data 22/12/2020;

VISTO l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL si prende atto che non sono state previste tali fattispecie di spesa;

CONSIDERATE le schede del programma annuale 2021 e triennale delle opere pubbliche 2021-2023, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, elaborate dal settore Programmazione e Progettazione opere Pubbliche, precisando che sia il programma triennale che l'elenco annuale erano stati adottati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210, in data 15/10/2020 ed aggiornate sulla base delle effettive disponibilità di bilancio ed approvati con propria deliberazione n.7, in data odierna;

PRESO ATTO che la determinazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche inserite nel programma triennale 2021-2023 e del programma annuale 2021, dipendendo dalle tempistiche di attivazione delle fonti di finanziamento, sarà effettuata in occasione dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e che le relative somme sono accantonate nel Fondo Pluriennale Vincolato Previsionale;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 21, in data 25/5/2015, con la quale sono stati rinegoziati alcuni mutui della Cassa DD.PP;
- l'art. 57, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019. n. 124 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020), così come convertito in legge, estende fino al 2023 la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui;
- per quanto sopra, relativamente alle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2021-2023, i risparmi di spesa derivanti dalle citate operazioni di rinegoziazione dei mutui sono destinati al finanziamento di spese correnti;

- la voce relativa alle concessioni di loculi cimiteriali e che il gettito stimato per l'anno 2021, pari ad € 350.000,00, è stato posto a copertura di spese di investimento creando così un utilizzo di avanzo corrente;

CONSIDERATO che, per il triennio 2021-2023, sussistono in capo agli enti locali i seguenti vincoli:

- divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa. salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 147, della Legge n. 228/2012);
- obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (art. 1, comma 443, della Legge n. 228/2012), fatta salva la facoltà di utilizzare i predetti proventi, anche derivanti da cessione di azioni o dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o anche in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, purché sia dimostrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, non siano registrati incrementi di spesa corrente ricorrente in sede di bilancio di previsione e l'ente sia in regola con gli accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, del DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12);
- obbligo di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui una quota del 10% dei proventi derivanti da alienazioni di immobili (art. 56-bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013 ti. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78);
- divieto di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore all'1,4 per cento della spesa per il personale dell'ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 1, D.L. n. 66/2014);
- divieto di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali contratti sia superiore all'1,1 per cento della spesa per il personale dell'ente risultante dal conto annuale del 2012 (art. 14, comma 2, DL. n. 66/2014);

TENUTO CONTO che il Principio contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 prevede, al punto 3.3, l'inserimento tra gli stanziamenti di spesa di bilancio pluriennale di un Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), calcolato sulla base delle percentuali di mancata riscossione;

CONSIDERATO che per il triennio 2021-2023 l'accantonamento minimo da prevedere nel bilancio di previsione a titolo di FCDE è al 100%;

DATO ATTO pertanto che, per il triennio 2021-2023, è stato calcolato un accantonamento al FCDE pari ad € 1.793.000,00 per l'anno 2021, € 2.374.000,00 per ciascun anno 2022 e 2023;

VISTO l'art. 166 del TUEL sulla base del quale gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, con innalzamento della percentuale minima allo 0,15 per cento nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (ai sensi dell'art. 195 del TUEL;

DATO A TTO che questo ente ha previsto nel fondo di riserva del bilancio di previsione la somma di €.302.100,11 per l'anno 2021, di €. 323.325,00 per l'anno 2022 e di €. 353.555,00 per l'anno 2023, pari allo 0,45% delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio;

ATTESO, in ordine ai servizi a domanda individuale, che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili nido devono essere computati al 50%, mentre le entrate vanno comunque considerate per intero;
- la norma di copertura minima obbligatoria si applica solo agli enti che, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs n. 167/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie;
- questo Comune, sulla base dei parametri obiettivi determinati sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2019, non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;

TENUTO CONTO che, in materia di indebitamento, l'art. 204, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, da ultimo modificato dall'art 1, comma 539, della Legge n. 190/2014, dispone il divieto di assumere nuovi prestiti qualora il rapporto tra interessi passivi annuali ed entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente risulti superiore al 10%;

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 20 del 17/12/2019, pronunciandosi sulla questione di massima sul rapporto fra la disciplina introdotta, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, dall'art. 1, comma 819, e seguenti. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (che ha disposto, a decorrere dall'esercizio 2019, la disapplicazione delle regole del pareggio di bilancio previste dall'art. 1, commi 463 e seguenti, della legge n. 232/2016) con le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha affermato che gli enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nel d.lgs. n. 118/2011 e nel TUEL nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;

DATO ATTO, di conseguenza, che, prima di avviare l'iter di assunzione di nuovi mutui, occorrerà dare atto del rispetto degli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento, di cui al D.lgs. n. 118/2011, al TUEL e dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, nonché delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento;

DATO ATTO che all'interno del bilancio di previsione 2021-2023 si è tenuto conto della relazione con la richiesta di fondi presentata dall'Avvocatura comunale a tutela degli eventuali rischi da contenzioso dalla quale si evince la possibile situazione debitoria che potrebbe scaturire da eventuali soccombenze nel triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che, da un esame della situazione contabile delle società partecipate, risulta che per le stesse non è necessario prevedere forme di finanziamento di eventuali perdite che potrebbero causare la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo consentito dal Codice Civile, ma che sono stati, comunque, stanziati gli accantonamenti obbligatori di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 175/2016 (Testo unico per le società partecipate,) relativi alla produzione di possibili perdite dell'esercizio 2020, per un importo presunto di € 10.000,00, salvo poi procedere, con provvedimento di variazione del bilancio di previsione nel corso dell'esercizio, all'eventuale adeguamento del predetto stanziamento alla luce degli effettivi risultati economici dell'esercizio 2020 delle società partecipate;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri comunali nei limiti previsti dal D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, che per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019 (legge 28 dicembre 2018, n. 145) non trovano più applicazione, a decorrere dall'esercizio 2019, le regole del pareggio di bilancio previste dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 463 e ss.), in vigore fino al 2018;

CONSIDERATO che, in base alla nuova disciplina, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, senza ulteriori vincoli;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli allegati schemi di bilancio di previsione 2021-2023, la relativa Nota Integrativa al bilancio nonché il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 ss.mm. e definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, allegati al Bilancio di previsione da presentare al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti trasmesso in data 20.01.2021;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio" in data 25.01.2021;

DATO ATTO che l'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, ai Consigli comunali di svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa, al Provvedimento prot. n. 0029177 del 04/05/2020 a firma del Presidente del Consiglio Comunale e al D.P.C.M. del 14/01/2021, la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

VISTI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- relativamente al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale e di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Finanziario;
- relativamente al programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Finanziario, quale referente, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3, e. 14 e 6. c. 13 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, della programmazione delle forniture di beni e servizi;
- relativamente al bilancio di previsione 2021-2023, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Settore Finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), n. 6 voti contrari (AMELI FRANCESCO, CAMELA ELEONORA, FRENQUELUCCI PIETRO, NARDINI EMIDIO, TAMBURRI MASSIMO e VISCIONE FRANCESCO) e nessun astenuto, espressi per appello nominale dai n. 31 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D. Lgs. ti. 267/2000 e del principio contabile applicato della programmazione All.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 All A), comprensivo della programmazione biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;
2. di dare atto che nella SeO del DUP 2021-2023, sono contenute le seguenti programmazioni:
 - a. programmazione biennale acquisti servizi e forniture 2021-2022;
 - b. piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2021-2023;
 - c. fabbisogno del personale triennio 2021-2023;
 - d. programma triennale dei LL.PP. 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2021;
3. di approvare, come da documenti allegati alla presente, il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2021-2023 per la competenza e al 2021 per la cassa, allegato B), comprensivo degli allegati riguardanti le quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione presunto 2020, nonché la nota integrativa al bilancio, allegato C), ed il Piano degli indicatori di bilancio, di cui al citato allegato D), dalle seguenti risultanze finali:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023					
ENTRATE					
		cassa 2021	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
Fondo di cassa presunto all'1/1/2021		5.213.699,45			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			65.000,00	-	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO APPLICATO			6.332.291,96	-	-
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa	41.133.888,79	33.718.000,00	34.808.000,00	35.998.000,00
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	26.002.757,82	18.555.728,17	16.856.670,00	16.830.270,00
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	20.951.107,01	16.762.000,00	17.937.200,00	16.837.200,00

Titolo 4 -	Entrate in conto capitale	91.028.208,34	80.711.980,06	7.599.413,20	5.450.000,00
Titolo 5 -	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 6 -	Accensione prestiti	5.462.858,74	4.040.000,00	1.310.000,00	-
Titolo 7 -	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 -	Entrate per conto di terzi e partite di giro	31.785.879,42	31.268.500,00	31.268.500,00	31.268.500,00
TOTALE ENTRATE		241.578.399,57	211.453.500,19	129.779.783,20	126.383.970,00
Fondo finale di cassa presunto		6.634.211,80			

USCITE					
		cassa 2021	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2023
Titolo 1 -	Spese correnti	83.795.289,03	66.817.893,28	66.540.170,00	66.434.570,00
Titolo 2 -	Spese in conto capitale	96.592.937,95	90.805.006,91	8.745.213,20	5.085.800,00
Titolo 3 -	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 -	Rimborso prestiti	2.562.100,00	2.562.100,00	3.225.900,00	3.595.100,00
Titolo 5 -	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 7 -	Uscite per conto di terzi e partite di giro	31.993.860,79	31.268.500,00	31.268.500,00	31.268.500,00
TOTALE USCITE		234.944.187,77	211.453.500,19	129.779.783,20	126.383.970,00

4. relativamente all'Imposta municipale propria (IMU) di confermare, per l'anno 2021, le aliquote dell'anno 2020 di seguito elencate:

	Fattispecie imponibili	Aliquote IMU 2021
1	Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)
2	Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi dimorante e residente e relative pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura	0,60 %

	<p>massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)</p> <p>Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta.</p>	
3	<p>Unità immobiliare classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da quelle sopra indicate l'imposta non è dovuta. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i></p>	0,40 %
4	<p>Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa; in caso di più unità immobiliari, tale aliquota è applicabile ad una sola unità immobiliare. <i>(per usufruire dell'agevolazione occorre presentare, pena l'esclusione, apposita dichiarazione entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello dal quale si intende usufruire del beneficio)</i></p>	0,75 %
5	Unità immobiliare adibita a B&B	0,96 %
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	0,25 %
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,06 %
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %
9	Fabbricati di categoria catastale del gruppo D	1,14 % di cui 0,76 % allo Stato 0,38 % al Comune
10	Aree fabbricabili	1,14 %
11	Per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti (aliquota ordinaria)	1,14 %

5. relativamente alla TARI 2021, di dare atto che nelle more dell'approvazione del PEF 2021 e tariffe TARI 2021 sulla base delle quali, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, i versamenti della tassa potranno essere effettuati in data successiva la 1° dicembre 2021, la liquidazione delle prime rate della TARI 2021 potrà essere determinata sulla base delle tariffe risultanti dal PEF 2020 validato dall'ente territorialmente competente maggiorate del predetto conguaglio;

6. di dare atto della verifica del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011;
7. di dare atto che, per il triennio 2021-2023, è stato calcolato un accantonamento al FCDE pari a:
 - a. € 1.793.000,00 (100% del totale) per l'anno 2021;
 - b. € 2.374.000,00 (100% del totale) per gli anni 2022 e 2023;
8. di dare atto che le spese di investimento sono state allocate nel bilancio di previsione 2021-2023 negli appositi macroaggregati di spesa e che le stesse verranno attivate solo a seguito dell'avvenuto realizzo delle entrate corrispondenti;
9. di dare atto che la determinazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche inserite nel Piano degli Investimenti 2021-2023, dipendendo dalle tempistiche di attivazione delle fonti di finanziamento, sarà effettuata in occasione dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e che le relative somme sono accantonate nel Fondo Pluriennale Vincolato Previsionale;
10. di dare atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Biennale degli Acquisti 2021-2022, redatto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e contenuto nel DUP, riguardando aspetti gestionali, sono di competenza della Giunta Comunale;
11. di approvare, come da prospetto allegato al bilancio, la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del TUEL, da cui risulta che il Comune di Ascoli Piceno risulta non essere in condizioni strutturalmente deficitarie;
12. di dare atto che la Giunta comunale ha adottato i seguenti atti:
 - a. n. 284, in data 22/12/2020, relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, ed inserita nel Documento Unico di Programmazione (DUP);
 - b. n. 290, in data 23/12/2020, relativa all'approvazione, per l'annualità 2021, delle aliquote, tariffe e prezzi dei tributi locali e dei servizi pubblici;
 - c. n.11, in data 19/1/2021, relativa all'approvazione delle tariffe canone unico patrimoniale anno 2021;
 - d. n. 285, in data 22/12/2020, relativa alla destinazione dei proventi da sanzioni contravvenzionali ai sensi dell'art. 208 del codice della strada – anno 2021;
13. di dare atto che, ai sensi del disposto di cui al comma 557 della Legge Finanziaria 2007, la spesa per il personale prevista per l'anno 2021, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di personale

inserita nel Documento unico di programmazione (DUP), risulta in diminuzione rispetto alla corrispondente spesa inedia del triennio 2011-2013;

14. di dare atto che nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono inoltre rispettati i seguenti vincoli:
 - a. i proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili previste sono destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento;
 - b. il 10% dei proventi da alienazioni di beni immobili disponibili viene destinato prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;
15. di dare atto che nell'anno 2021, si è provveduto a prevedere, a titolo di fondo rischi per eventuali situazioni debitorie imprevedute, la somma di € 180.000,00;
16. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2021, si è provveduto all'accantonamento di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, a titolo di fondo perdite relativamente alle società partecipate che potrebbero chiudere in perdita l'esercizio 2020;
17. di dare atto che nel bilancio di previsione 2021-2023 è stata iscritta, a titolo di fondo di riserva, la somma di € 302.100,00 per l'anno 2021, di € 323.325,00 per l'anno 2022 e di 353.555,00 per l'anno 2023, pari allo 0,45% delle previsioni iniziali di spesa corrente del corrispondente esercizio, nel rispetto della percentuale minima prevista all'art. 166 del TUEL nel caso l'ente utilizzi entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria;
18. di dare atto che per il triennio 2021-2023 è rispettato il disposto di cui all'art. 204 del TUEL in materia di limite all'indebitamento;
19. di dare atto che, nel bilancio di previsione 2021-2023, si è provveduto a prevedere, a titolo di accantonamento per estinzione anticipata di mutui, la somma di 435.000,00 per il 2021, € 270.000,00 per il 2022 ed € 470.000,00 per il 2023, pari al 10% del valore iscritto nell'entrata del bilancio di previsione a titolo di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile;
20. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al Documento Unico di Programmazione è il Segretario generale, Dr. Vincenzo Pecoraro;
21. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi quale referente, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 3, e. 14 e 6. c. 13 del D.M. 16 gennaio 2018, è il Dirigente del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Mattioli;
22. di dare atto che Responsabile del Procedimento relativamente al Bilancio di Previsione 2021-2023 è il Dirigente del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Mattioli;
23. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul -sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
24. di disporre che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti con la stessa approvati e dagli altri documenti presenti, sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per la durata stabilita dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000;

25. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art.107, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che agli uffici competenti alla gestione delle risorse assegnate sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Successivamente

Nel frattempo si dà atto che al momento della votazione non risulta collegato e presente in videoconferenza il Consigliere Comunale Nardini Emidio (30): presenti n. 30.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 25 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CAPPELLI LUCA, CELANI PIERO, CENCIARINI FLAVIA, DI MICCO MASSIMILIANO, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO e TRONTINI LAURA), n. 5 voti contrari (AMELI FRANCESCO, CAMELA ELEONORA, FRENQUELLUCCI PIETRO, TAMBURRI MASSIMO e VISCIONE FRANCESCO) e nessun astenuto, espressi per appello nominale dai n. 30 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs., 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.